



Fideuram

www.fisac-fideuram.net

info@fisac-fideuram.net

Sui Congedi Parentali

A quanto ci risulta in più di un'occasione nelle scorse settimane l'Azienda ha chiesto la modifica del piano ferie di lavoratrici con diritto alla fruizione dei congedi parentali, argomentando che in una medesima settimana di assenza non potrebbero essere utilizzati alternativamente giorni di congedo e giorni di ferie (es. da lunedì a mercoledì incluso congedo e da giovedì a venerdì incluso ferie), a meno di non intervallare i congedi e le ferie con una giornata di rientro effettivo al lavoro.

La norma non prevede però nessun tipo di limitazione in tal senso.

I periodi di astensione per congedo parentale possono essere fruiti in modo **continuativo o frazionato**, da entrambi i genitori. Per aversi frazionabilità è necessario che tra due distinti periodi di congedo vi sia l'effettiva ripresa del servizio.

Pertanto, qualora tra due distinte frazioni di congedo parentale non vi sia l'effettiva ripresa del servizio il congedo deve considerarsi continuativo, ed i giorni festivi e non lavorativi immediatamente successivi al primo periodo di congedo e precedenti al secondo periodo devono conteggiarsi come giornate di congedo parentale.

Di contro, nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, a seguito di un solo periodo di congedo parentale, fruisca immediatamente dopo di giorni di ferie o di malattia, riprendendo solo successivamente a questi l'attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e il periodo di ferie o di malattia non devono essere computate come giornate di congedo parentale.

In ogni caso **non sussistono divieti ad utilizzare nella medesima settimana ferie e congedi**, le indicazioni dell'INPS sono chiare e gli esempi contenuti nei vari pronunciamenti (Circ. INPS 82/2001, Mess. INPS 28379/2006, Mess. INPS 19772/2011) sono appunto esempi e non un catalogo rigido delle uniche casistiche e combinazioni applicabili.

E' evidente che **se non esiste il divieto non si può aziendaliamente introdurlo**, soprattutto su una tematica che è il prodotto di importanti provvedimenti legislativi e dove pure la Cassazione nella sua giurisprudenza di legittimità ha ribadito che ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale vale la libera decisione del lavoratore o della lavoratrice, e che si impone a tutti i soggetti coinvolti un'applicazione non restrittiva dell'istituto.

Viceversa, tutte le azioni di tipo gestionale che – nell'ambito dei piani ferie di un determinato ufficio o funzione – possono suggerire delle specifiche modalità di utilizzo dei congedi, come delle altre forme di astensione facoltativa dal lavoro, non possono tradursi nell'applicazione rigida di indicazioni verbali, non compatibili con le norme scritte, non riscontrabili, di cui non è chiara la paternità e l'interpretazione di chi se ne fa portatore.

Confermiamo quindi che è possibile alternare giorni di ferie a giornate di congedo parentale. L'unica avvertenza ripetiamo, e forse su questo qualcuno fa confusione in materia, è come conteggiare i sabati e le domeniche.